

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

della

BIBLIOTECA CIVICA

**Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 26
del 21 giugno 1996**

**COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO
DELLA
BIBLIOTECA CIVICA**

Modifiche apportate

**Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 in data
27.8.1996**

Art. 1

La biblioteca del Comune di Monasterolo di Savigliano, istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 26 adottata in data 21 giugno 1996 a norma della Legge Regionale n. 78 del 19.12.1978, è un servizio comunale avente lo scopo di :

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei Cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o stampate di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 2

La biblioteca sarà dotata del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, dischi, ecc.) i libri saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.

La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Art. 3

Le spese necessarie per il funzionamento della biblioteca, la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali, sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del Bilancio.

La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi.

Art. 4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Testo modificato

ART. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato al seguente personale:

- 1 direttore scelto tra il volontariato, nominato dal Sindaco su proposta del Consiglio di biblioteca per la durata di tre anni e può essere riconfermato.
- personale volontario che ha allestito la biblioteca e che provvede al funzionamento, su incarico del Consiglio di biblioteca.

Art. 6

Il Direttore, oltre a dirigere e coordinare il lavoro espletato dal personale, in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari:

- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali.
- d) tiene i contatti con l'Amministrazione Comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale ed in particolare con le Scuole.
- e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti.
- f) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.
- g) convoca l'assemblea degli iscritti al prestito.

Testo modificato

ART. 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte oltre al direttore:

- a) 2 rappresentanti del Comune di cui uno designato dalla maggioranza e uno designato dalla minoranza;
- b) 2 rappresentanti dei lettori iscritti al prestito;
- c) 1 rappresentante dei volontari;
- d) 1 rappresentante degli insegnanti elementari;
- e) 1 rappresentante di ogni ente e associazione aventi fini culturali e sociali che operano sul territorio di Monasterolo di Savigliano che ne facciano espressa richiesta prima della nomina del consiglio ;

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati ai sensi dell'art. 36 della legge 142/90 e S.M.E.I. su designazione dei rispettivi organismi.

I membri del Consiglio di biblioteca sono rieleggibili.

Il Consiglio decade con il Consiglio Comunale.

Art. 8

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il Direttore, il Presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni.

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre una relazione sulla attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della L.R. n. 78 del 19.12.1978;
- d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale una volta all'anno, entro il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art. 6 della L.R. n. 58 del 28.8.1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale.
- f) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti al Regolamento.
- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio Regionale competente;
- h) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca.

Art. 10

I giorni e l'orario di apertura della biblioteca saranno fissati con apposito atto della Giunta Comunale d'intesa con il Consiglio di biblioteca, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la funzione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal Direttore.

Art. 12

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati o comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal direttore, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad es. per mostre o per pubblicazione).

Art. 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di tre volumi per volta. In base a criteri di opportunità il direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 14

La durata del prestito di regola è determinata in 15 giorni. E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a

conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri e a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal Direttore.

Art. 16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Direttore.

L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dal prestito. Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento ed all'integrità dell'istituto.

Art. 17

Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

Art. 18

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla pubblicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie, deve essere sentito l'ufficio Regionale competente.